



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

*Gruppo consiliare
Democratici di Sinistra – l'Ulivo*

Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 191
Prot. n. 7820/2.6 del 14.06.2007

Firenze, 14 giugno 2007

Al Presidente Consiglio Regione Toscana
On. Riccardo Nencini

OGGETTO: Proposta di legge “*Norme per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle riviste di cultura in Toscana*” di iniziativa consiliare.

Si trasmette in allegato la proposta di legge dal titolo “Norme per il riconoscimento, la promozione e valorizzazione delle riviste toscane di cultura” e la relazione di accompagnamento.

Cordialmente.

Severino Saccardi
Ambra Giorgi
Eduardo Bruno
Enzo Brogi
Gianluca Parrini
Fabiana Angiolini

**Relazione di accompagnamento alla PDL regionale
di iniziativa consiliare, recante il titolo:
“Norme per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione
delle riviste di cultura in Toscana”**

Il mondo delle riviste di cultura è un mondo vivo, animato da grande varietà di percorsi ideali e di esperienze fattivamente concrete.

Sono percorsi ed esperienze che tentano, con mezzi quasi sempre poveri, di fornire risposta ad istanze che conservano piena attualità. Nel tempo della comunicazione globale, in cui si è informati convulsamente, di tutto e in tempo reale, ma in maniera spesso indistinta, senza criteri di orientamento e di selezione della messe di dati e notizie ricevuti, non è diminuito il bisogno di approfondimento critico, di analisi, di studio meditato di una realtà in costante e complessa trasformazione.

In questo senso, le riviste di cultura non rappresentano una sorta di anacronistico, per quanto “nobile” elemento residuale di un’esperienza di tipo novecentesco che, comunque, a Firenze e in Toscana ha vissuto momenti ed ha costruito percorsi di eccellenza, di cui è importante serbare memoria.

Le riviste, ancora oggi, rappresentano un’importante risorsa collettiva ed uno stimolo, potenzialmente dotato di notevole efficacia, all’uso della ragione critica in un’un’epoca in cui se ne avverte particolarmente il bisogno.

La Regione Toscana ha un tessuto ed un territorio fra i più ricchi, culturalmente parlando, di esperienze di impegno, di dibattito e di ricerca che trovano espressione in pubblicazioni di carattere periodico.

Le riviste culturali, che hanno una diffusione ed una tiratura sia di carattere locale, sia di carattere regionale o nazionale, sono il prodotto dell’impegno inesausto del volontariato culturale, dell’associazionismo e della piccola o piccolissima imprenditoria editoriale. Esse rappresentano un tessuto ed un patrimonio che, in termini non paternalistici o assistenziali e, certo, non in maniera indiscriminata, merita di essere tutelato, incoraggiato e sostenuto.

Si tratta di un patrimonio che merita di essere promosso in termini di potenziamento ed allargamento della diffusione e della distribuzione e di pubblicizzazione dei contenuti che vi si esprimono, soprattutto nelle fasce giovanili della popolazione, nelle scuole e nelle università, dove spesso tali strumenti e tali esperienze sono poco o niente conosciuti.

Tali realtà vanno anche incoraggiate e incentivate nel momento in cui, ponendosi al passo con i tempi, intraprendono percorsi di innovazione e di positiva interazione con le nuove forme della comunicazione e con i nuovi linguaggi della multimedialità.

E’ importante il sostegno alla ricerca di nuovi canali e di percorsi (siti internet, diffusione telematica “in rete” dei contenuti espressi e della catalogazione di volumi, articoli, testi, documenti...) che pongano in relazione la tradizionale, e fondamentale, dimensione e configurazione cartacea delle rivista con le modalità, le forme di ricezione e di comunicazione dell’informazione, del dibattito e della cultura che, negli ultimi anni, hanno acquisito spazio ed importanza crescente.

Appare altresì opportuno il sostegno della “messa in rete”, nascita e sviluppo di forme di associazionismo che facciano uscire le molte esperienze culturali collegate alla pubblicazioni di riviste ed alla piccola editoria da una condizione di isolamento e di frammentazione.

Riassumendo l'esigenza più evidente è quella di:

- dare maggior visibilità, intesa in termini di conoscenza, alle riviste di cultura generaliste,
- consolidare la loro esistenza;
- consentire una migliore fruizione, sempre in termini di conoscenza, ad un pubblico più vasto dell'attuale;
- dare loro un sostegno economico alla diffusione;
- dare concretezza alle azioni da intraprendere.

Sostanzialmente si tratta di una messa a punto di elementi di facilitazione della conoscenza e promozione, la valorizzazione di un settore di nicchia misconosciuto ai più, storicamente radicato nel territorio toscano.

E' stato privilegiato l'aspetto di valorizzazione, che ontologicamente contiene la finalità di promozione e diffusione della conoscenza della realtà editoriale in argomento. La previsione di un Albo regionale delle riviste di cultura intende non solo registrare l'esistente, ma individuare e sostenere quelle realtà che per anzianità di pubblicazione, regolarità nelle uscite, percorsi di innovazione, appartenenza a circuiti associativi fra riviste, hanno titoli per essere sostenute.

L'articolo 2 "*albo regionale*" si è rivelato e rilevato nodale ed assorbente del punto 4 "*graduatoria di merito*", in quanto si è ritenuto di fondere quest'ultima nell'esistenza stessa del cosiddetto albo, a partire dalla fase costitutiva di esso.

Si è inteso conferire una sorta di riconoscimento, sulla base di una serie di criteri qualitativi (oggettivi e soggettivi) costituenti una scriminante per la registrazione/iscrizione all'albo; per ciò che attiene il comitato/consulta si è optato per un organismo tecnico scientifico, in armonia con la specificità dell'ambito.

Proposta di Legge Regionale
“Norme per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione
delle riviste di cultura in Toscana ”

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Albo regionale delle riviste toscane di cultura

Art. 3 - Commissione tecnico scientifica

Art. 4 - Interventi

Art. 5 - Contributi regionali

Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Toscana, in attuazione delle finalità previste nell'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto ed in conformità al programma regionale di sviluppo, promuove, valorizza e sostiene il ruolo delle riviste toscane di cultura con azioni volte alla diffusione della conoscenza della loro attività storicamente radicata nel territorio e con interventi diretti.

Art. 2

(Albo regionale delle riviste toscane di cultura)

1. In attuazione della finalità di cui all'articolo 1, la Regione Toscana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l'albo regionale delle riviste toscane di cultura.
2. All'albo sono iscritte le riviste di cultura che:
 - a) abbiano sede legale ed operativa in Toscana;
 - b) svolgano attività continuativa da almeno cinque anni e che abbiano editato con cadenza regolare in relazione alla periodicità del prodotto editoriale;
 - c) abbiano un numero di pagine pubblicitarie inferiori al sessanta per cento delle pagine complessivamente pubblicate nell'anno precedente;
 - d) abbiano una produzione di evidente carattere culturale in relazione al contenuto;
 - e) abbiano rigore scientifico ed elevato valore culturale nella trattazione degli argomenti.

Art. 3

(Commissione tecnico scientifica)

1. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle riviste toscane di cultura la Regione si avvale dell'apporto di una Commissione tecnico-scientifica, istituita presso la Giunta regionale.
2. La Commissione, presieduta dall'Assessore alla cultura o da un suo delegato, è composta da sei esperti qualificati, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti tra coloro che svolgono o abbiano svolto attività di ricerca o didattica nelle università e tra coloro che svolgono o abbiano svolto attività editoriale.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. Nell'esame dei requisiti la Commissione tiene conto di criteri attinenti la partecipazione ad una realtà associativa, la capacità dei percorsi di innovazione, la sperimentazione di nuovi linguaggi, il rilievo culturale degli autori e dei collaboratori, l'originalità dei contributi.

Art. 4

(Interventi)

1. La Regione promuove e valorizza l'attività delle riviste toscane di cultura mediante le seguenti azioni:
 - a) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all'interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;
 - b) la presentazione dell'attività editoriale attraverso incontri con autori, convegni e seminari, conferenze stampa, assicurando il coordinamento con le istituzioni scolastiche e le Università;
 - c) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella regione;
 - d) la partecipazione delle riviste toscane di cultura alle fiere del libro regionali, nazionali ed internazionali, avvalendosi delle proprie strutture e di APET-Toscana Promozione.
2. *La Regione attua gli interventi di cui al comma 1, individuando per essi specifici progetti regionali, obiettivi, misure attraverso:*
 - *gli atti programmatici di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme ed interventi in materia di comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).*
 - *il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);*
 - *il Piano integrato della cultura di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);*
3. *La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, comunicano con cadenza annuale alla competente commissione consiliare gli interventi realizzati.*

Art. 5

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga alle riviste toscane di cultura, iscritte all'albo di cui all'articolo 2:
 - a) contributi ordinari, della durata massima triennale, nella misura non superiore al cinquanta per cento per le spese sostenute per la stampa delle pubblicazioni periodiche;
 - b) contributi straordinari nella misura non superiore al cinquanta per cento del costo complessivo per progetti relativi all'innovazione multimediale al fine di una ampia diffusione dei contenuti culturali.
2. Le modalità e i tempi per ottenere i contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'istituzione dell'albo regionale.
3. Gli interventi finanziari sono attuati con il Piano integrato della cultura di cui alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 27.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, individuati in euro 150.000, si fa fronte con le risorse allocate sulla UPB. 6.3.1. (Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti) del bilancio di previsione pluriennale 2007/2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.